

DOTT. MARZIO GAIO
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

VERBALE N.
COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona



**PARERE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS.175/2016 CONTENUTA NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2021**

Il sottoscritto dott. Marzio Gaio, con studio in Genova, Via Malta, 5 int. 9,, nominato Revisore dei Conti dell'ente per il triennio 2021 / 2024 con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 5.11.2021, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ufficio Finanziario riguardante le società partecipate dell'Ente, per esprimere parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie e sul PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE delle stesse.

In particolare il sottoscritto Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

- ✓ la proposta di delibera di "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute".
- ✓ La relazione tecnica in esito alla Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Carcare

PREMESSO

Secondo la disciplina delle società partecipate, di cui al D. Lgs. n. 175 / 2016, l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, che si è avviata a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020 (articolo 26, comma 11).

In questo senso:

- ✓ Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.
- ✓ Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

VISTI

- ✓ il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- ✓ l'art. 4 comma 1 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- ✓ l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30.9.2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo, ai criteri di cui all'art. 20, comma 2, dovevano essere alienate;
- ✓ per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- ✓ l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";
- ✓ l'art. 26, comma 11 "Altre disposizioni transitorie" il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- ✓ il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali;
- ✓ l'art. 239, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE: l'Ente alla data del 31/12/2020 detiene le seguenti partecipazioni:

- ✓ T.P.L. Linea S.r.l., quota di partecipazione ente 0,125%

- ✓ Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente (C.I.R.A.) S.r.l. 26,20%
- ✓ I.R.E. Gruppo Filse 0,08554%
- ✓ Consorzio Idrico Fontanazzo 30,00%

Quest'ultimo Ente non partecipa alla razionalizzazione, in quanto non esistente in forma societaria.

CONSIDERATO che per quanto concerne il Consorzio Idrico Fontanazzo con la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/10/2017 era stata dichiarata la volontà di procedere alla razionalizzazione mediante fusione/incorporazione, che tale volontà è stata ribadita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 13/12/2018 ma che non è ancora stato possibile avviare tutte le operazioni necessarie ad attuare la fusione/incorporazione di cui sopra in quanto ciò implica la preliminare trasformazione del consorzio pubblico in una realtà societaria.

Visto che l'Ente propone il **mantenimento** delle seguenti partecipazioni:

- ✓ T.P.L. Linea S.r.l., quota di partecipazione ente 0,125%
- ✓ Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente (C.I.R.A.) S.r.l. 26,20%
- ✓ I.R.E. Gruppo Filse 0,08554%

In relazione alla società I.R.E., il sottoscritto suggerisce di verificare la strumentalità, ex art. 20, c. 2, TUPS.

Visto che l'Ente conferma la volontà di **razionalizzazione** mediante fusione/incorporazione da attuarsi per la società Consorzio Idrico Fontanazzo

CONSIDERATO

- ✓ che nella relazione tecnica sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate del Comune di Carcare;
- ✓ che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione;
- ✓ che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 176 per il mantenimento delle società stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche al Revisore dei Conti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D. Lgs. n. 175/2016. Il tutto, ribadendo l'opportunità di verificare la strumentalità, ex art. 20, c. 2, TUPS.

Carcare, 13.12.2021

Il Revisore dei Conti

dott. Marzio Gaio

